



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2024, proposto da

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Commissione Giudicatrice di Concorso, non costituita in giudizio;

nei confronti

██████████, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a)- della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno bandita ai sensi del D.M. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R. 0000205 del 26.10.2023 e D.D. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI PARTIMENTALI.R.0002575 del 06.12.2023 per come approvata con

- decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 nella parte in cui non inserisce il nominativo della ricorrente tra i riservisti ex L. 68/99;
- b)- della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno bandita ai sensi del D.M. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R. 0000205 del 26.10.2023 e D.D. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DI PARTIMENTALI.R.0002575 del 06.12.2023 per come approvata con decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 e successivamente integrata con prot. n. 78972 del 06.12.2024 nella parte in cui non inserisce il nominativo della ricorrente tra i riservisti ex L. 68/99;
- c)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 21876 del 14.12.2024 di scorrimento, a seguito di rinunce, della graduatoria limitatamente alla classe di concorso A028 ai fini delle immissioni in ruolo;
- d)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 21458 del 09.12.2024 di scorrimento, a seguito di rinunce, della graduatoria limitatamente alla classe di concorso A028 ai fini delle immissioni in ruolo;
- e)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 20044 del 20.11.2024 con il quale è stata attivata la fase 2 di scelta delle sedi per i docenti inclusi nell'elenco allegato che hanno partecipato all'undicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025;
- f)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 19718 del 18.11.2024, con il quale è stato dato avvio alla Fase 1 di scelta della provincia per un nuovo turno di nomina, afferente ai candidati della procedura concorsuale ex D.D. 2575/2023, limitatamente alla classe di concorso A028,
- g)- per quanto di ragione, laddove non direttamente lesivo, del decreto prot. n. 53521 del 06.09.2024 di accantonamenti dei posti;
- h)- delle risultanze validate delle prove concorsuali e, soprattutto, dei titoli della procedura concorsuale per come non trasfuse nella graduatoria "limitata" ai soli vincitori ovvero nella parte della graduatoria non ostesa per come desumibile dalla

sola consultazione della specifica sezione del portale concorsuale dalla quale risulta la mancata corretta valutazione della riserva ex lege 68/99;

i)- per quanto di ragione, degli eventuali atti (non ostesi e non altrimenti conoscibili) di valutazione/rivalutazione dei titoli operata dalla Commissione giudicatrice;

l)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” in uno al decreto di ampliamento dei posti a bando;

m)- per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo del D.M. n. 205/2023 in uno agli allegati;

n)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l’accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva ex L. n. 68/99 e, quindi, al corretto inserimento nella graduatoria di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 per come successivamente “integrata” in data 06.12.2024 nell’ambito del concorso indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell’immediata immissione in ruolo;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimato, previa corretta attribuzione della riserva ex L. 68/99, all’adozione del relativo provvedimento di Ricollocazione della ricorrente in posizione utile al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato nell’ambito della graduatoria di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129

del 23.10.2024 per come successivamente “integrata” in data 06.12.2024 nell’ambito del concorso indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell’immediata immissione in ruolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ustr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente agisce per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva ex L. n. 68/99 e, quindi, al suo inserimento nella graduatoria di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 per come successivamente “integrata” in data 06.12.2024 nell’ambito del concorso indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) per la regione Campania;

Osservato che il Ministero si è costituito senza depositare alcun atto del procedimento o memoria difensiva in data 14 gennaio 2025;

Rilevato che il ricorso introduttivo risulta tempestivamente notificato ad uno dei controinteressati, ex art. 41 comma 2 c.p.a. che e parte ricorrente ha formulato domanda di notificazione per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio ex art 41 comma 4 c.p.a.

Ritenuto che, vista la difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza dei destinatari o le relative pec, la richiesta possa essere accolta (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702) con le modalità di seguito indicate:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati dovrà essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>)

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sul sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni.

Rilevato che è necessario peraltro acquisire chiarimenti dall'amministrazione resistente, in considerazione della fonte legale della riserva vantata dalla ricorrente, anche per esigenze di speditezza dello svolgimento del giudizio ed è pertanto necessario specificare i motivi che, nel caso in esame, hanno indotto a non riconoscere la riserva, depositando una memoria scritta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione o comunicazione se anteriore della presente ordinanza, precisando che il mancato riscontro alla presente ordinanza potrà essere oggetto di valutazione processuale ex art. 64 ultimo comma c.p.a.;

Ritenuto di dover pertanto disporre il rinvio alla camera di consiglio del 19 marzo

2025 in prosieguo sull'istanza cautelare, ai fini anche dell'eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza per pubblici proclami, secondo le modalità sopra indicate, e sollecita l'amministrazione a fornire i documentati chiarimenti sopra indicati.

Rinvia il giudizio in prosieguo alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapia

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.